

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di atto amministrativo n. 57

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 ottobre 2023

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE 4 OTTOBRE 2022, N. 39 CONCERNENTE:
“LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E
DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2023/2026.
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui al comma 5 dell'articolo 4 e all'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale), sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del settore istruzione, innovazione sociale e sport, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare le modifiche e le integrazioni all'allegato 1) della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 4 ottobre 2022, n. 39 concernente: "Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per il triennio 2023/2026. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", come segue:

- a) a pagina 11, paragrafo "Il ruolo della Regione", nella seconda riga è soppressa la frase: "entro le scadenze specificate nel paragrafo "Cronoprogramma,";
- b) a pagina 13, paragrafo "Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ai sensi del DPR n. 233/1998 e s.m.i.", il primo e secondo capoverso:

"Il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa deve essere derogato e non deve applicarsi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 e compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 101 del 30 aprile 2020 per un periodo di anni sei. Il DPR n. 233/1998 determina, in particolare, i parametri per la dimensione ottimale delle Istituzioni scolastiche, prevedendo che nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe⁹ automatiche agli indici di riferimento previsti dall'articolo 2, comma 2, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni. Attualmente, a seguito della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 978, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni

inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nei comuni montani, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Analogamente, a queste istituzioni scolastiche autonome ma sottodimensionate non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; tuttavia, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

Le modalità numeriche del dimensionamento delle Istituzioni scolastiche e delle classi, unitamente alla disponibilità dell'organico complessivo del personale assegnato all'USR da parte del Ministero dell'Istruzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze determinano dei vincoli, a cui le stesse norme ammettono deroghe in relazioni alle condizioni del territorio, in particolare per le aree montane o comunque laddove vi sia una dispersione degli insediamenti abitativi, nei limiti delle dotazioni organiche complessive di cui al DPR n. 81/2009, articolo 5, comma 3."

sono sostituiti dai periodi:

"Dall'anno scolastico 2024/2025, riformando l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, come da comma 5-quater, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno

scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

Decorso inutilmente il termine del 31 maggio, di cui al primo periodo del comma 5-quater, ai sensi del comma 5-quinquies, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, ai sensi del comma 5-sexies, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis

e 5-ter, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.”;

c) a pagina 18, paragrafo “Priorità”, sono soppressi i punti:

“16. favorire il normodimensionamento degli Istituti scolastici, favorendo la fusione degli Istituti sottodimensionati, pur garantendo un livello adeguato dei servizi di segreteria didattica;

17. evitare il frazionamento di Istituti scolastici, scorporando plessi e/o indirizzi che potrebbero pregiudicare l'esercizio organico della funzione nell'area territoriale di riferimento, laddove questa organicità sia evidenziata dalla comunità, intesa sia come Ente Locale territorialmente competente, sia come rappresentata dalla cittadinanza o dalle associazioni di genitori;

19. applicazione dei criteri numerici di cui ai DPR n. 81/2009 e DPR n. 233/1998;”;

d) a pagina 22, paragrafo “Indirizzi per la determinazione dell'offerta formativa”, primo capoverso, è soppressa la frase:

“La programmazione non deve vanificare le operazioni di riorganizzazione sinora attuate dalle amministrazioni locali e dalla Regione, in considerazione della peculiarità del territorio regionale che conta la presenza di piccoli comuni in area montana e di comuni che hanno subito le conseguenze del sisma 2016.”;

e) a pagina 24-25, paragrafo “Disposizioni per l'istituzione e per la soppressione di indirizzi di studio, articolazioni, opzioni e per la definizione del tempo scuola”, sono soppressi i periodi:

“Agli atti comunali e provinciali, che conterranno le specifiche motivazioni che determinano proposte di modifiche di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa, sono allegati i format standard che verranno resi disponibili in formato elettronico dalla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di Istruzione.

Le deliberazioni o le disposizioni di tali deliberazioni che faranno riferimento a format diversi rispetto a quelli sopra indicati non potranno essere prese in considerazione e la struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di Istruzione ne chiederà la sostituzione/riformulazione attraverso la procedura del soccorso istruttorio, la quale potrà essere esperita anche in ogni caso di necessità di chiarimento o necessità di integrazione, in forza del principio di leale collaborazione tra diversi livelli di Governo.”;

- f) a pagina 26-27 è soppresso il capitolo “Cronoprogramma”:

“Il rispetto dei termini nell’invio alla Regione delle determinazioni degli Enti locali risulta indispensabile al fine di consentire all’USR Marche l’espletamento delle operazioni di modifica della rete scolastica e di definizione degli organici entro i termini fissati dal Ministero dell’Istruzione. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Istituti scolastici debbono poter approvare i propri piani dell’offerta formativa.

La tempistica sotto riportata è finalizzata a garantire tale obiettivo.

Entro il 26 aprile di ogni anno l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche trasmette alla Regione Marche la mappatura degli Istituti scolastici sul territorio regionale con il dettaglio delle sedi centrali, dei plessi e delle sedi distaccate, completa degli indirizzi di studio, articolazioni e opzioni, unitamente al numero degli alunni nelle classi istituite per l’anno scolastico successivo. Entro la data fissata dall’Amministrazione provinciale competente territorialmente le Istituzioni scolastiche trasmettono le proposte inerenti al dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa, corredate dalla necessaria documentazione, all’amministrazione comunale e provinciale competente.

Entro la data fissata dall’Amministrazione Provinciale competente territorialmente le Amministrazioni comunali trasmettono alle Province le proprie deliberazioni contenenti le proposte relativamente all’offerta formativa del territorio di propria competenza.

Entro il 30 settembre di ogni anno le Amministrazioni provinciali presentano presso la Regione Marche le proprie deliberazioni contenenti le proposte relativamente all’offerta formativa del territorio di propria competenza, anche sulla scorta delle segnalazioni degli Istituti scolastici, delle Amministrazioni comunali e dell’USR Marche.

Entro il 15 ottobre di ogni anno la Regione Marche approva con delibera di Giunta regionale il dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa, previa: - convocazione del relativo tavolo regionale interistituzionale; - acquisizione del parere dell’USR Marche inerente ai profili di legittimità e di coerenza del nuovo assetto regionale, in esito al tavolo interistituzionale, con l’ordinamento vigente. La deliberazione della Giunta regionale viene successivamente trasmessa all’USR Marche, alle Province, ai Comuni ed a tutti i partecipanti ai lavori del tavolo regionale interistituzionale.”.